

NORME ETICHE DELLA FACOLTÀ E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 22. – Premessa

La Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna richiede dalla sua comunità accademica un alto livello di impegno, di dedizione e di professionalità, una spiccata maturità umana e una condotta conforme ai buoni costumi, al Vangelo, al Magistero della Chiesa Cattolica e alle norme della vita accademica, come risulta dagli articoli 30 §1, 32, 37 §§1-2 dello Statuto, oltre che dall'Art. 40 dello Statuto dell'Istituto di Scienze Religiose SS. Vitale e Agricola.

I membri della Facoltà sono inoltre tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa fra loro e nei confronti delle decisioni e disposizioni degli organi sovraordinati, al fine della efficienza, imparzialità e trasparenza dell'operato della Facoltà; sono inoltre tenuti ad usare le risorse della Facoltà in maniera responsabile, in modo da poter giustificare, a richiesta, le spese o produrre idonea documentazione o rendiconto.

Sono inoltre tenuti a rispettare il buon nome e a non recare danno alla reputazione della Facoltà.

Art. 23. – Infrazioni molto gravi

Sono considerate infrazioni molto gravi ai principi morali e all'etica della Facoltà, i seguenti comportamenti:

§1. Sia da parte dei docenti che degli studenti

- a) La falsificazione di documenti o informazioni amministrative.
- b) L'asportazione o intento di asportazione di libri o documenti della Biblioteca o dell'Archivio.
- c) La pubblicazione, sotto il proprio nome, di un'opera scritta da un altro.
- d) Il plagio in un'opera scritta (elaborati, tesi, dissertazioni, articoli, dispense o libri pubblicati), cioè l'inclusione di un testo preso da un altro autore, senza la consueta indicazione e il riferimento preciso alla fonte.
- e) La consegna, sotto il proprio nome, di un'opera scritta da un altro, in qualsiasi modo ricevuta.
- f) Le molestie sessuali.

§2. Da parte dei docenti

- g) Comportamenti volti a sostenere una dottrina condannata dalla Chiesa o ritenuta pericolosa o nociva per gli studenti (cf. *Statuto FTER* Art. 32, §2).
- h) La violazione abituale e pubblica della morale cattolica.
- i) L'aver procurato agli studenti il questionario del compito scritto prima dell'esame.
- j) La falsificazione della documentazione citata in un'opera scritta.
- k) La mancata comunicazione di situazioni di conflitto di interesse agli organi gerarchica mente sovraordinati, ovvero la mancata astensione da eventuali deliberazioni o decisioni in materie o situazioni in cui sia ravvisabile per il docente un conflitto di interessi (personali o di terzi).

§3. Da parte degli studenti

- l) La consegna come elaborato di un corso, di uno scritto già presentato per adempiere gli obblighi di un altro corso (fatto salvo il diritto alla rielaborazione di precedenti propri lavori nella stesura delle tesi di Licenza e Dottorato).
- m) L'essersi procurato, in qualsiasi modo, il questionario del compito scritto prima dell'esame.

Art. 24. – Infrazioni gravi

§1. Da parte di tutti

Sono considerate infrazioni gravi ai principi morali e all'etica della Facoltà e riprovevole infrazione della disciplina universitaria, da parte di tutti gli appartenenti alla Facoltà:

- a) La mancanza del dovuto rispetto ad altre persone.
- b) Il danneggiamento di libri o di altri documenti, di apparecchiature, di oggetti o di strutture della Facoltà, o comunque l'aver arrecato danni materiali o economici alla Facoltà.

§2. Da parte dei docenti

- c) La consegna del verbale degli esami con i voti degli studenti oltre 30 giorni dopo il limite di tempo stabilito dallo Statuto o dalla Facoltà.
- d) Il protratto inadempimento dei doveri ed obblighi didattici ed istituzionali.

§3. Da parte degli studenti

- e) La comunicazione, durante un esame scritto, con altri per dare o ricevere aiuto.
- f) La copiatura, durante un esame scritto, dal compito di un altro o la consultazione di note o fonti non espressamente permessa dall'esaminatore.

Art. 25. – Sanzioni per le infrazioni molto gravi

§1. Per le infrazioni di cui all'Art. 23 possono essere applicate secondo la gravità dei casi le seguenti sanzioni:

- a) L'annullamento dell'esame o dell'opera consegnata.
- b) L'ammonizione verbale o scritta.
- c) La sospensione del diritto all'esame, da parte dell'autorità accademica competente, per la durata di tempo massima di un (1) anno; con possibilità della sanzione aggiuntiva che, in caso di ripetizione dell'esame, il voto non possa essere superiore al sei (6).
- d) La privazione della voce attiva e passiva, per la durata da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di due (2) anni, a giudizio dell'autorità accademica competente.
- e) L'espulsione dalla Facoltà o, se si tratta di un docente, la sospensione o la dimissione dalla docenza.
- f) La privazione del conferimento del grado accademico.

§2. La sanzione di cui al §1. a) dovrà essere sempre applicata per infrazioni concernenti la relativa disciplina.

§3. La sanzione di cui al §1. a) può inoltre essere cumulata, a discrezione dell'autorità competente, con quelle di cui alle lettere b), c), d) ed e).

§4. Resta fermo, per il personale docente, l'applicazione di quanto previsto dall'Art. 32 dello Statuto.

§5. In caso di pendenza di procedimento penale, è prevista la possibilità di sospensione cautelativa del docente o dello studente, da parte dell'organo competente, sino all'esito del procedimento (cf. *Statuto* FTER Art. 32, §6).

Art. 26. – Sanzioni per le infrazioni gravi

Per le infrazioni di cui all'Art. 24. possono essere applicate secondo la gravità dei casi le seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione verbale.
- b) Ammonizione congiunta alla riparazione del danno morale, secondo le modalità determinate dall'autorità competente.
- c) Ammonizione congiunta alla riparazione del danno materiale, secondo le modalità determinate dall'autorità competente.
- d) Per i docenti è possibile l'applicazione congiunta delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) a giudizio dell'autorità competente.

Art. 27. – Procedimento per l'applicazione delle sanzioni al personale docente

§1. Per l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni molto gravi, la competenza spetta alla Commissione di Alto Patronato, che procederà secondo quanto stabilito dallo Statuto (cf. Art. 32), a seguito di segnalazione del Preside.

§2. Per l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni gravi, la competenza spetta al Preside, coadiuvato da un collegio di due (2) *probiviri* scelti tra gli stabili secondo un criterio di anzianità.

§3. L'autorità competente potrà decidere, a seconda dei casi, di infliggere anche altre sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione, così pure, fatto salvo l'Art. 25. §2, di non infliggere altra sanzione.

Art. 28. – Procedimento per l'applicazione delle sanzioni agli studenti

§1. Per l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni commesse dagli studenti, la competenza spetta, in caso di violazioni accademiche, al Preside con il voto deliberativo della *Commissione dei probiviri*, composta da tre (3) docenti stabili da lui convocati; nel caso di violazioni non accademiche, dalla *Commissione Disciplinare*, di cinque (5) membri presieduta dal Preside e in cui, oltre a tre docenti stabili, figurano anche il rappresentante degli studenti del ciclo di appartenenza dello studente (cf. *Statuto* FTER Art. 37, §2).

§2. Per l'applicazione di sanzioni a uno studente chierico o religioso l'autorità competente informi sempre il suo Ordinario.

§3. L'autorità competente potrà decidere, a seconda dei casi, di infliggere anche altre sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione, così pure, fatto salvo l'Art. 25, §2, di non infliggere altra sanzione.

Art. 29. – Diritti del docente e dello studente

§1. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità competente dovrà tener presente la dignità della persona e agire in modo che siano sempre protette, per quant'è possibile, la reputazione e il diritto alla riservatezza.

§2. I docenti e gli studenti hanno diritto di difendersi davanti all'autorità accademica e dovranno quindi essere tempestivamente messi a conoscenza degli addebiti a loro contestati.

§3. Avranno inoltre diritto, prima della decisione in merito all'applicazione di sanzioni, di presentare all'autorità accademica competente deduzioni scritte, entro cinque (5) giorni dal ricevimento della contestazione, e di chiedere di essere uditi personalmente o accompagnati da persona di fiducia, o insieme ad altre persone eventualmente implicate.

§4. L'Autorità competente dovrà comunicare la propria decisione entro i successivi trenta (30) giorni lavorativi.

Art. 30. – Ricorsi dei docenti

I docenti possono ricorrere avverso i provvedimenti adottati dal Preside alla Commissione di Alto Patronato, secondo quanto previsto dall'Art. 32 dello Statuto.

Art. 31. – Ricorsi degli studenti

Gli studenti possono ricorrere entro venti (20) giorni dalla comunicazione del provvedimento:

§1. avverso i provvedimenti adottati, a norma degli articoli che precedono, dal Preside con la *Commissione dei probiviri* o dalla *Commissione Disciplinare*, al Consiglio di Facoltà;

§2. avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di Facoltà, alla Commissione di Alto Patronato.

Art. 32. – Applicazione delle Norme

§1. Nel caso che le presenti Norme etiche della Facoltà si debbano intendere in riferimento agli Studi affiliati, le competenze del Preside sono da attribuire al Direttore dello Studio e quelle della Commissione di Alto Patronato alla Commissione Direttiva dello Studio.

§2. Nel caso che le presenti Norme etiche della Facoltà si debbano intendere in riferimento ad un ISSR collegato alla Facoltà, le competenze del Preside sono da attribuire al Direttore dell'ISSR, e quelle della Commissione di Alto Patronato al Moderatore dell'Istituto.